



COMUNE DI CAPO DI PONTE
PROVINCIA DI BRESCIA

CAP 25044 – Viale Stazione, n. 15 tel. 036442001 - fax 036442571
Codice fiscale: 81001410174 - Partita IVA: 00723520987
www.comune.capodiponte.bs.it – e-mail: info@comune.capodiponte.bs.it



UNIONE dei COMUNI
della MEDIA VALLE
CAMONICA
“Civiltà delle Pietre”

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI
(Servizio Amministrativo)

Determinazione n. 80 /SA

del 08/10/2019

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 01/01/2020 - 31/12/2024 MEDIANTE IL PORTALE REGIONALE ARCA SINTEL A NORD BROKER S.R.L. – COD. CIG: ZCE29E7F5C.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con deliberazione di C.C. n. 14 in data 21/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2019-2021;
- con Decreto Sindacale n. 17 in data 05.01.2018 avente ad oggetto "Individuazione e nomina dei Responsabili di Servizio per l'anno 2018" il sottoscritto è stato individuato Responsabile dell'Area Amministrativa e dell'Area Servizi alla Persona;
- con Decreto Sindacale n. 19 in data 16.01.2019 avente ad oggetto "proroga degli incarichi di responsabilità e direzione dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del CCNL 21/05/2018" l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa e dell'Area Servizi alle Persone è stato prorogato fino al 20/05/2019;
- con Decreto Sindacale n. 20 in data 15.05.2019 avente ad oggetto "proroga degli incarichi di responsabilità e direzione dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del CCNL 21/05/2018" l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa e dell'Area Servizi alle Persone è stato prorogato fino al 30/09/2019;
- con Decreto Sindacale n. 6 in data 01.10.2019 avente ad oggetto "proroga degli incarichi di responsabilità e direzione dei servizi, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del CCNL 21/05/2018" l'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa e dell'Area Servizi alle Persone è stato prorogato fino al 31/10/2019;

PREMESSO che con determinazione n. 158/SA del 25/11/2014 si è affidata alla società di brokeraggio assicurativo "NORD BROKER S.R.L." con sede in Darfo Boario Terme Via Alabarde n. 6 la gestione tecnico-amministrativa del programma assicurativo comunale, affidando in via esclusiva il mandato a provvedere, nell'interesse del Comune di Capo di Ponte ed a suo nome, alla gestione tecnico-amministrativa del programma assicurativo, negoziando con le Compagnie di assicurazioni qualsiasi copertura e/o modifica che dovesse rendersi necessaria, in conformità agli accordi che di volta in volta saranno adottati;

PREMESSO, altresì, che:

- l'attività del broker, originariamente disciplinata dalla Legge n. 792/1984, confluita nel Codice delle assicurazioni, approvato con D.Lgs. n. 209/05, consiste nel prestare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. In concreto il broker assicurativo svolge un'attività in piena autonomia, volta a mettere in relazione con le imprese assicurative, alle quali non è legato da vincoli di sorta, i soggetti che intendono provvedere alla copertura di rischi, assistendoli anche nella determinazione del contenuto dei relativi contratti ed eventualmente collaborando alla gestione ed esecuzione degli stessi.
- nella prassi, l'attività di brokeraggio a favore della Pubblica Amministrazione si risolve in un'attività di prestazione professionale, avente ad oggetto l'assistenza e consulenza in ordine alla predisposizione di un piano di gestione rischi dell'assicurato e la selezione di prodotti assicurativi che rispondono agli interessi dell'assicurato.
- secondo il prevalente orientamento della Magistratura Contabile, a prescindere dalla ricostruzione sistematica dell'istituto del brokeraggio da parte della Pubblica Amministrazione e della conseguente disciplina giuridica, l'ente locale è tenuto a effettuare un'attenta

valutazione sulla possibilità di non richiedere tali prestazioni ad un soggetto esterno all'amministrazione, trattandosi spesso di un'attività meno complessa rispetto a quella che precede la stipula del contratto e che in molti casi ben può essere adeguatamente svolta da dipendenti dell'Amministrazione, laddove essa disponga di adeguate professionalità interne dedicate alla gestione dei contratti e delle polizze.

VALUTATO che la gestione dei sinistri, attesa l'esiguità dell'organico comunale attualmente in servizio nonché i tecnicismi della materia assicurativa, non possa essere gestita direttamente dagli uffici dell'ente;

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'affidamento di tale incarico anche per il prossimo quinquennio a decorrere dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2024 al fine di assicurare una più efficace ed efficiente tutela assicurativa al patrimonio dell'Ente ed ai rischi derivanti dall'attività dell'ente medesimo;

PRESO ATTO che l'incarico di brokeraggio non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio comunale in quanto l'opera del broker è remunerata per il tramite delle Compagnie d'assicurazione con le quali sono stipulate o prorogate le coperture assicurative;

RICHIAMATO il combinato disposto dell'art. 32 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dell'art. 192 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ai sensi del quale le stazioni appaltanti adottano apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

VISTO il comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che modifica l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 stabilendo che *"Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 [del DPR 5 ottobre 2010, n. 207] ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure"*, obbligo da ritenersi sussistente nonostante l'abrogazione dell'art. 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 ad opera dell'art.217 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il cui art. 37 fa salvi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

VISTI i commi 502 e 503 della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) dai quali si evince che l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici vale per importi tra i 5.000 euro e la soglia di rilievo comunitario e che, quindi, gli affidamenti di beni e servizi al di sotto dei 5.000 euro, a partire dal 1° gennaio 2016, non ricadono più nell'obbligo di approvvigionamento telematico introdotto dalla cd. *spending review* del 2012;

RICHIAMATI:

- l'art. 36 comma 2, lettera a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che stabilisce che “le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 [soglie di rilevanza comunitaria], secondo le seguenti modalità: per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- L'art. 32 comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come modificato dall'art. 22 comma 1 lettera a), che dispone: “Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.”

CONSIDERATO che l'art. 1 commi 494-501-503-504, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), stabilisce che per approvvigionamenti di beni, servizi e lavori di importo inferiore ad euro 40.000,00 e pari o superiore ad euro 5.000,00 (con esclusione delle categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra- rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile), le stazioni appaltanti possono procedere autonomamente: decade, di conseguenza, l'obbligo del ricorso esclusivo alla Centrale Unica di Committenza, mentre permane l'obbligo di:

- ricorso alle convenzioni stipulate ai sensi articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ovvero utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, ricorrendo quindi alle convenzioni aggiudicate dal Mepa, oppure, si possono utilizzare i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi (cosiddetto benchmark), per l'acquisto di beni e servizi comparabili con quelli oggetto delle convenzioni, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi;
- ricorso al mercato elettronico, ad altri mercati elettronici istituiti i sensi dell'articolo 328 del D.P.R. n. 207/ 2010 e al sistema telematico messo a disposizione delle centrali regionali di riferimento per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, obbligo da ritenersi sussistente nonostante l'abrogazione dell'art. 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 ad opera dell'art.217 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il cui art. 37 fa salvi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

DATO ATTO che l'individuazione e la scelta del contraente viene effettuata per il tramite della piattaforma di e-procurement della Regione Lombardia SINTEL ARCA LOMBARDIA, soggetto aggregatore di riferimento;

RITENUTO pertanto di procedere all'affidamento diretto mediante la procedura SINTEL a Nord Broker S.r.l. di Darfo Boario Terme alle condizioni economiche di cui alla documentazione allegata alla procedura SINTEL n. 116002832, il cui report è allegato alla presente sub lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il relativo disciplinare d'incarico allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera B);

DATO ATTO che per il servizio in argomento il CIG di riferimento è ZCE29E7F5C;

RICHIAMATE altresì le vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia;

PRESO ATTO che:

1. il fine della presente procedura è l'affidamento del servizio di brokeraggio per il periodo 01/01/2020-31/12/2024;
2. il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, così come previsto dall'art. 32 comma 14 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, trattandosi di affidamento non superiore a € 40.000,00;

RILEVATO CHE, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010, disciplina sul sistema di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici, "Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati [...]alle commesse pubbliche.";

Verificata la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

RICONOSCIUTA la convenienza e l'interesse del Comune all'affidamento di cui all'oggetto;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

ACCERTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa in relazione al presente atto, ai sensi dell'articolo 5.4 del Regolamento del sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di C.C. n. 5 in data 20/02/2013;

DETERMINA

per le motivazioni illustrate in premessa, che qui si intendono trascritte quale parte integrante del presente dispositivo:

1. di approvare i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016, tramite la piattaforma SINTEL, a Nord Broker S.r.l. di Darfo Boario Terme (P.I. 02538210986) il servizio di consulenza, assistenza e gestione assicurativa in qualità di Broker del Comune di Capo di Ponte per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024 come da disciplinare d'incarico allegato alla presente determinazione sotto la lettera B) ed alle condizioni di cui alla documentazione allegata alla procedura SINTEL n. 116002832;
3. di dare atto che la presente determinazione assolve i contenuti previsti dall'art. 192 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento a Nord Broker S.r.l.;
5. di dare atto altresì che il presente affidamento soggiace alle disposizioni contemplate dall'art. 3

della L. 136/2010 in materia di tracciabilità di flussi finanziari;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta l'insorgenza di oneri finanziari a carico del Bilancio comunale;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio on line per 15 giorni e nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi del decreto legislativo 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016;

8. di dare atto che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 30 gg. dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SEGRETARIO COMUNALE
(DR. PAOLO SCELLI)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del funzionario incaricato della pubblicazione, attesta che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico della presente determinazione, esecutiva dal giorno 08/10/2019 viene in data odierna pubblicata nell'Albo elettronico presente sul sito internet istituzionale di questo Comune www.comune.capodiponte.bs.it (articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009) per quindici giorni consecutivi.

Capo di Ponte, li 10 OTT. 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. PAOLO SCILLI

